

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1634

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MORMONE, ALEMANNO, AMORUSO, BUONTEMPO, BLANCO, BIZZARRI, VINCENZO BASILE, BARBIERI, BONO, CASTELLANETA, MARIO CARUSO, CECCONI, ENZO CARUSO, EPIFANI, GAGGIOLI, GRAMAZIO, FALVO, MUSSOLINI, GIOVANNI MARINO, MESSA, PAOLA MARTINELLI, MARENCO, MAZZONE, MARTUSCIELLO, NAPOLI, NOVI, NESPOLI, NERI, PISANU, PATARINO, GIOVANNI PACE, ANTONIO RIZZO, STORACE, TASCONE, TOFANI, VENEZIA, SCALISI, MARIANO, URSO, MANZONI**

Norme in materia di imbarco su navi mercantili nazionali  
dei diplomati degli istituti tecnici nautici

*Presentata il 16 novembre 1994*

**ONOREVOLI COLLEGHI!** — Tutti riconoscono la necessità che la nostra Marina mercantile debba avere un sufficiente numero di ufficiali, così come è ampiamente riconosciuto che per formare un ufficiale è necessario che un giovane, dopo aver conseguito il diploma dell'istituto nautico, debba effettuare diciotto mesi di effettiva navigazione, di cui sei con la qualifica di allievo ufficiale di coperta o allievo ufficiale di macchina, per poter sostenere l'esame di aspirante capitano, previsto dal codice della navigazione.

Purtroppo le tabelle di armamento delle navi mercantili non prevedono più l'imbarco degli allievi ufficiali, precludendo così la carriera di giovani diplomati,

con la conseguenza che la nostra marineria resterà, fra non molto, priva di ufficiali responsabili.

È essenziale quindi il reinserimento di tali qualifiche nelle suddette tabelle di armamento, ricollocando gli allievi ufficiali negli *staff* delle navi mercantili e dando loro una figura contrattuale diversa dalla precedente.

Le competenze potranno essere uguali a quelle degli studenti apprendisti, come già in atto per gli studenti che imparano materie pratiche presso gli istituti nautici.

A questo proposito potrà valere il contratto di formazione e lavoro che trova la sua fonte normativa primaria nel decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, il quale, all'articolo 3, prevede la possibilità di assunzione per quei giovani tra i 15 e i 29 anni (età portata rispettivamente, a 16 a 32 anni), interessati a progetti di formazione, con contratto rinnovabile, avendo presente che per la loro stipulazione sono legittimate anche le imprese ed i consorzi del trasporto marittimo.

Già con la legge 1° giugno 1977, n. 285, il contratto di formazione e lavoro poteva venire considerato come un contratto a causa mista, cioè lavorativa e formativa insieme. Però la formazione non era svolta dall'imprenditore, il quale si limitava a consentire che il lavoratore espletasse un orario ridotto in modo da consentirgli la frequenza di corsi di formazione tenuti da soggetti pubblici.

Ora invece, le tipologie contrattuali vanno distinte tra un contratto di formazione e lavoro finalizzato all'acquisizione di professionalità ed un contratto di formazione e lavoro finalizzato all'espletamento di un'esperienza lavorativa, in modo da consentire un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo e organizzativo.

Per i contratti del primo tipo (acquisizione di professionalità intermedie ed elevate), è stato previsto un periodo formativo non inferiore alle 130 ore per il conseguimento di professionalità elevate, e mantenendo in vigore i benefici economici previsti dalle disposizioni vigenti, mentre per i contratti del secondo tipo i benefici trovano applicazione solo a condizione che il contratto di formazione e lavoro si trasformi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Nulla disponendo il decreto-legge n. 726 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863 del 1984 in ordine alla retribuzione, si ritiene che al contratto

di formazione e lavoro, in linea con quanto stabilito al comma 5 dell'articolo 3 del medesimo decreto, si debba applicare la normale retribuzione del lavoratore subordinato per pari mansione e qualifica. Inoltre il lavoratore in contratto di formazione e lavoro avrà diritto alle prestazioni economiche di malattia e alla tutela assicurativa e, su richiesta del datore di lavoro, in caso di sospensione del contratto (malattia, servizio militare), sarà possibile prolungare il contratto stesso per un periodo pari a quello di sospensione, ma sempre nell'ambito temporale di 24 mesi. In ogni caso, il periodo trascorso nella formazione deve essere computato in anzianità di servizio sia nell'eventualità in cui il lavoratore sia assunto dallo stesso datore di lavoro, sia quando l'assunzione avvenga nel corso della prestazione lavorativa/formativa.

In ordine alla compatibilità del contratto di formazione e lavoro col patto di prova, vi è la possibilità di un periodo che, nel nostro caso, attiene alla verifica delle potenziali capacità dell'assunto a conseguire quella professionalità che la formazione prevede (l'accordo della Confindustria del 21 gennaio 1989 ha indicato in due mesi il periodo massimo di durata del patto di prova).

Per quanto attiene alla disciplina relativa ai licenziamenti, trattandosi di un rapporto a termine, il recesso potrà avvenire solo per giusta causa ed il licenziamento disciplinare potrà essere intimato nel rispetto della procedura prevista dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori.

Per quanto attiene ai benefici per l'imprenditore, vi è la possibilità di ottenere i contributi economici per la realizzazione di progetti di formazione, con finanziamenti regionali sul fondo di rotazione previsto dalla legge quadro in materia di formazione professionale.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. Ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, le aziende industriali pubbliche e private, nonché gruppi di imprese esercenti l'attività di armamento di navi mercantili nazionali, possono stipulare contratti di formazione e lavoro per l'imbarco di diplomati degli istituti tecnici nautici, con la qualifica di allievo ufficiale di coperta o di allievo ufficiale di macchina.

### ART. 2.

1. Sono ammesse alla stipulazione dei contratti, di cui all'articolo 1 le imprese che, alla data della richiesta, non hanno proceduto a riduzioni di personale, nei dodici mesi precedenti alla richiesta stessa. Le imprese che non hanno mantenuto in servizio il 60 per cento degli assunti, con contratto di formazione e lavoro scaduto nei 24 mesi precedenti, non possono procedere a nuove assunzioni con lo stesso tipo di contratto.

### ART. 3.

1. Possono essere assunti con contratto di formazione e lavoro coloro i quali sono in possesso del titolo di aspirante al comando di navi mercantili o di aspirante alla direzione di macchina e che hanno una età compresa fra i 18 e i 32 anni. Le qualifiche di aspirante al comando e di aspirante alla direzione di macchina sono inserite nelle tabelle di armamento delle navi mercantili nazionali destinate al trasporto di passeggeri oppure di merci abilitate ai viaggi di lungo corso o di gran cabotaggio.

## ART. 4.

1. I contratti di cui all'articolo 1 hanno una durata massima di ventiquattro mesi e non sono rinnovabili. Nel caso di sospensione del contratto, e su richiesta del datore di lavoro, è ammessa la proroga per un periodo pari alla sospensione temporale di ventiquattro mesi, decorrenti dalla data della stipula del contratto. In ogni caso, agli allievi ufficiali di coperta e di macchina, che sono in possesso di diploma specifico rilasciato da un istituto nautico, in deroga a quanto previsto dalla Convenzione del 1978 nelle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978 e ratificata in base alla legge 21 novembre 1985, n. 739, devono essere garantiti dodici mesi di imbarco effettivo, opportunamente integrati dalla frequenza a corsi di formazione teorico-professionali della durata di sei mesi per l'ammissione al conseguimento del successivo titolo di aspirante capitano di lungo corso e di aspirante alla direzione di macchine di navi mercantili, in ossequio anche a quanto previsto dalla normativa comunitaria. Per la formazione teorico-professionale, le imprese di cui all'articolo 1 si dovranno avvalere delle strutture e degli istruttori degli istituti nautici presenti sul territorio, nonché dei centri di addestramento professionale legalmente riconosciuti dallo Stato.

## ART. 5.

1. Nel contratto di formazione e lavoro compete al datore di lavoro stabilire l'ammontare della retribuzione e garantire ogni forma di previdenza e di tutela assicurativa. La retribuzione deve rispettare quanto previsto dall'articolo 36 della Costituzione ed essere commisurata alla quantità e qualità del lavoro prestato. Il periodo di lavoro svolto in base ad un contratto di formazione e lavoro è computato in anzianità di servizio quando il lavoratore venga assunto dallo stesso datore di lavoro.